

## **Delibera CC n°53 del 22-07-1993**

### **Modifica ed integrazione ad alcuni articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria**

#### **CAPO IX “DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI”**

##### **ART. 50**

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
  - f) i cadaveri o i resti mortali delle persone nate nel Comune o aventi vincoli di parentela entro il IV grado con familiari in linea retta o collaterale residenti nel Comune che in vita hanno espresso richiesta di seppellimento nel cimitero di Randazzo.

#### **CAPO XVIII “SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI”**

##### **ART. 92**

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n° 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 109.
3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
5. La concessione del loculo, tuttavia, potrà essere fatta a favore del coniuge superstite, se in prossimità di quello del defunto.
6. La concessione per sepoltura in avelli esterni verrà fatta:
  - a) Per tumulazioni individuali;
  - b) Per tumulazioni sovrapposte per un massimo di quattro posti.

Le tumulazioni di cui al punto “c” dovranno essere usate dalla persona intestataria della concessione e dalla sua famiglia nel seguente ordine: coniuge superstite, padre o madre superstite, figlio o figlia superstite, fratello o sorella superstite, genero o nuora superstite, quando questi ultimi siano ben definiti nell'atto di stipula della concessione e quando la concessione viene richiesta per il padre, la madre, un figlio o figlia ed il coniuge di essi.

Il diritto di richiedere l'uso della tomba, nel caso di tumulazione in avello sovrapposto a quattro posti, quando il richiedente non è il coniuge, spetta al primo figlio o figlia, ed in caso di rinuncia da parte di questi agli altri figli in ordine decrescente di data di nascita.

7. La concessione cimiteriale può essere fatta anche a persone, non residenti in vita nel Comune, che siano nati a Randazzo o aventi vincoli di parentele entro il IV grado con familiari in linea retta o collaterale residenti nel Comune.
8. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia..
9. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata. Nell'atto di concessione verranno stabilite particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area o della sepoltura e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni, tale deposito è rimborsato.

#### **ART. 105**

1. La rinuncia della concessione delle tombe ad un posto e dei loculi è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita in altra sepoltura.
2. La rinuncia comporta la disponibilità da parte del Comune, senza alcun rimborso di spesa.
3. La rinuncia, con il conseguente trasferimento dei resti mortali all'ossario o altro posto cimiteriale, deve essere sottoscritta da tutti i congiunti più prossimi al defunto da rimuovere;
  - a) Non può essere fatta rinuncia da parte di familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 25 anni;
  - b) I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a loculi o tombe in concessione, su domanda degli interessati o collocati nell'ossario comune con l'osservanza delle norme di cui alle Leggi sanitarie in materia;
  - c) Per la riconnessione il Comune darà la precedenza solo ed esclusivamente ai discendenti legittimi dell'originario concessionario e a quelli della sua famiglia fino al completamento del sepolcro con specifico riferimento ai gradi di parentela in linea retta e collaterale entro il IV grado di cui all'art. 76 del codice civile e nel rispetto delle norme del presente Regolamento di Polizia Mortuaria. La richiesta, in contemporanea agli atti di rinuncia, comporta la piena disponibilità dell'area da parte del Comune.
  - d) Nessun onere grava sul Comune in ordine all'accettazione della rinuncia, alla esumazione, alla tumulazione, alla traslazione dei resti mortali nell'ossario ed al ripristino delle tombe;
  - e) A carico del nuovo concessionario sono i diritti di concessione, stipula di contratto e quanto necessario alla regolarizzazione amministrativa;
  - f) Tutte le tombe che rientrano nella disponibilità del Comune per scadenze di concessione, abbandono, rinuncia, senza richiesta di riconnessione ai parenti prossimi, ecc. saranno ridate in concessione mediante l'utilizzo di una graduatoria da stabilirsi in base alla data di presentazione di domanda al protocollo generale del Comune; in ordine alla data di morte, in ordine al mancato possesso di qualsiasi titolarità di concessione cimiteriale (loculo, avello, ecc.); con assoluto titolo di precedenza per i nati e residenti nel Comune.
  - g) Nessuna concessione cimiteriale potrà essere fatta in favore di persone viventi, ma solo in presenza di defunto con concessione del diritto d'uso, estensibile ai superstiti.
4. Non è consentita la ristrutturazione o il restauro di tombe di particolare pregio artistico o monumentale, senza espresso parere favorevole da parte dell'U.T.C. e della Commissione Edilizia, che ne indicheranno i motivi in una relazione scritta.

### **CAPO XXVI "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE"**

#### **ART. 142**

##### Criteri per la concessione di loculi cimiteriali agli indigenti

1. La Giunta, su proposta del Sindaco e dell'Assessore delegato, provvede alla concessione di colombaie esterne agli indigenti su presentazione di richiesta degli eredi o dei parenti o istituti di accoglimento o anche d'ufficio se trattasi di persona sola, previo accertamento delle effettive condizioni di indigenza.

2. Hanno diritto alla concessione gratuita i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno i cui familiari superstiti si trovano in particolare stato di indigenza economica e non siano in grado di affrontare, in un particolare momento, le spese necessarie all'acquisto di un posto cimiteriale per la tumulazione della salma.
3. Si avrà particolare cura per i seguenti casi:
  - a) persona priva di reddito;
  - b) persona appartenente a nuclei familiari dove il coniuge superstite o i figli siano privi di reddito, tenuto conto dell'effettivo bisogno o necessità della famiglia ovvero in presenza di eventi di particolare gravità.
4. La documentazione allegata alla domanda e gli accertamenti dovranno comprovare lo stato di bisogno dei richiedenti. La domanda dovrà essere corredata da autocertificazione con la quale il richiedente dichiara:
  - a) la propria situazione familiare;
  - b) la residenza nel Comune da almeno un anno;
  - c) I redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente.
5. La Giunta, una volta accertate le condizioni economiche della famiglia, autorizza la concessione della colombaia per la tumulazione della salma seguendo l'ordine progressivo di numerazione.

### **ART. 143**

1. Orario di lavoro per il personale addetto ai servizi cimiteriali: orario flessibile, rotativo tra tutto il personale, che consenta l'apertura del cimitero in ore antimeridiane e pomeridiane.
2. Orario di lavoro per imprese e ditte esterne al Comune: regolato in maniera da coincidere con l'orario degli addetti alla sorveglianza all'interno del cimitero.

### **ART. 144**

Criteri per assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.

### **ART. 145**

Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale deve essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato Mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni.
3. Ad ogni posizione di Mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **ART. 146**

Annotazione di Mappa

1. Sulla Mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione di concessione, comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La Mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e l'elenco degli aventi diritto alla sepoltura se indicato nell'atto di concessione;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme , resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **ART. 147**

##### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. L'applicato addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico con la registrazione dei dati riferiti alle persone che eseguono i lavori all'interno del cimitero, la ditta di riferimento, il luogo oggetto dell'intervento con riferimento ai dati cimiteriali, gli estremi di autorizzazione dell'intervento sia da parte dell'ufficio tecnico comunale, da parte degli organi di vigilanza sanitaria e, se trattasi di seppellimento, gli estremi dell'ordine di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile o dall'Autorità Giudiziaria.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **ART. 149**

##### Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'applicato addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

#### **ART. 150**

##### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### **ART. 151**

##### Responsabile del Settore

1. Spetta al Responsabile del Settore l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

#### **ART.152**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

